



**CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO**

OGGETTO: accertamento delle cause di scioglimento senza liquidazione delle società di capitali ai sensi dell'art. 40, comma 2-8, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il Dirigente Area I e II - Conservatore del Registro delle Imprese

visti:

il D. L.vo 30/03/2001, n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 concernente la separazione di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;

la Legge 29/12/1993 n. 580 ed in particolare l'art. 20, ai sensi del quale al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2016 con il quale è stata istituita la "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio" avente sede legale in Avellino, Piazza Duomo, 5 e sede secondaria in Benevento, Piazza IV Novembre, 1;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n.77 in data 15 giugno 2022 pubblicato sul BURC n. 51 del 15 giugno 2022 avente ad oggetto "Consiglio Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio nomina dei componenti ai sensi dell'art. 10 del d.m. 4 agosto 2011, n. 156 e dell'art. 12, comma 7 della legge 580/93, fissazione data insediamento" nonché il successivo decreto n.84 in data 27 giugno 2022;

la delibera del Consiglio camerale n. 1 in data 5 luglio 2022, di insediamento del Consiglio e di nascita della Camera di Commercio Irpinia Sannio per accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio di Avellino e di Benevento;

la determinazione del Commissario straordinario – avv. Girolamo Pettrone – con i poteri della Giunta Camerale n. 103 del 15/11/2023 con la quale è stata stipulata la Convenzione tra la CCIAA Irpinia Sannio e la CCIAA di Salerno per la Segreteria Generale, per effetto della quale il dott. Raffaele De Sio dal 16/11/2023 svolge funzioni di Segretario generale della CCIAA Irpinia Sannio, quale pro-tempore e fino a nomina del nuovo Segretario Generale da parte del Ministero;

visto, altresì, che – ai sensi della suddetta Convenzione – il Dott. Raffaele De Sio viene affiancato dal dott. Antonio Luciani, dirigente presso la CCIAA di Salerno;

l'O.d.S. n. 41 del 22/12/2023 di attribuzione della responsabilità dei procedimenti al personale assegnato all'Area I - Semplificazione e Trasparenza – Sportelli polifunzionali di Avellino e Benevento;

la determinazione n. 106 in data 21/11/2023 con la quale il Commissario straordinario con i poteri della Giunta ha nominato Conservatore del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA Irpinia Sannio il dirigente dott. Antonio Luciani, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 580/93 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 287 del 9/12/2023);

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;



visto il provvedimento commissariale n. 3 del 09/01/2025 di approvazione del nuovo organigramma articolato in 2 Aree più le “Funzioni di Governo” in staff al Segretario Generale, Area I “Amministrazione – Semplificazione e trasparenza – Sviluppo Economico” e Area II “Tutela consumatori e Imprese e Proprietà Industriale” con il quale al dirigente dott. Antonio Luciani è stata assegnata la responsabilità delle due Aree e, quindi la delega alla sottoscrizione di tutti gli atti e i provvedimenti delle suddette Aree;

vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

letto, altresì, l'articolo 40 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, nonché dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte è disposto con determinazione del Conservatore;

visto il secondo comma dell'art. 40 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare dispone che è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi; il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza di almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sul diritto annuale in modo tale da renderlo sempre corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro Imprese;

visti, inoltre, i commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 40 che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di società non più operative;

visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 40 secondo il quale il Conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese;

considerato, che ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 del d.l. 76/200, il procedimento viene avviato con la comunicazione dell'iscrizione, agli amministratori delle società interessate, della determina di scioglimento d'ufficio, adottata dal conservatore del Registro delle Imprese ai sensi del comma 3;

tenuto conto che, a seguito dell'avvio del procedimento, viene assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione delle attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositate, ai sensi di legge, e solo in questo caso il Conservatore iscrive nel registro delle imprese la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento;

Atteso che, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del registro delle Imprese, verificata



altresì l'eventuale cancellazione della Partita Iva della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal registro delle Imprese;

visto il comma 6 dell'art. 40, che dispone che ogni determinazione del conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione; tale obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento è conseguito con modalità telematiche e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa,

Visto che l'art. 8 comma 3 della legge 241/1990 prevede che “qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima” e ritenuto che tale regola possa trovare applicazione anche nel caso di specie in quanto sarebbe estremamente gravoso ed antieconomico per l'amministrazione; l'invio di raccomandate con ricevuta di ritorno alle società interessate;

vista la legge n. 69 del 18/06/2009, la quale stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è *on line*, consultabile in un'apposita sezione del sito internet della CCIAA di Irpinia Sannio <https://www.irpiniasannio.camcom.it/> ritenuto che la pubblicazione nell'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, che viene quantificato in 45 giorni, in analogia con quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del DPR 247/2004, consente di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate d'ufficio ai sensi dell'art. 40 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.

visto il parere favorevole del Responsabile del procedimento la dott.ssa Gemma Iermano, con incarico di EQ nell'ambito del servizio Semplificazione e Trasparenza in ordine alla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

Tutto quanto premesso e considerato,

DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- di avviare la procedura di accertamento delle cause di scioglimento senza liquidazione delle società di capitali ai sensi dell'art. 40, comma 2-8, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, di n. 384 (ambito Avellino) e n. 384 (ambito Benevento) società di capitali contenute negli elenchi allegati, individuati con le lettere a), b), c) e d), che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di iscrivere d'ufficio sulle singole posizioni di cui all'allegato elenco l'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione mediante apposito protocollo d'ufficio;
- di comunicare con la modalità più opportuna l'avvenuta iscrizione agli amministratori delle società interessate assegnando il termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione delle attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositate, ai sensi di legge;



CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Irpinia Sannio per almeno sessanta (60) giorni consultabile sul sito <https://www.irpiniasannio.camcom.it/>;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e Bilancio e alla Struttura del Controllo di Gestione.

Il Responsabile del Procedimento
e del Servizio Semplificazione e Trasparenza
Gemma Iermano

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Il Dirigente Area I e II
Conservatore del Registro delle Imprese
Antonio Luciani

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005